

Edilizia. Informativa specifica ai lavoratori e iscrizione per contratto

Fondo Prevedi trasparente

Alberto Massara

La voce "Fondo Prevedi" deve essere obbligatoriamente indicata nella busta paga mensile di ogni lavoratore edile riportando il contributo, compreso quello contrattuale obbligatorio, posto a carico del datore di lavoro.

Il contributo obbligatorio determina "l'iscrizione contrattuale" al fondo senza alcun obbligo contributivo a carico del lavoratore. Con gli accordi del 21 dicembre 2017 e del 30 gennaio 2018, i cui contenuti sono stati divulgati dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (Cnce), le parti sociali nazionali dell'edilizia hanno fissato alcuni importanti principi in materia di previdenza integrativa.

Le indicazioni si applicano ai

lavoratori il cui contratto di lavoro è disciplinato dal Ccnl dell'industria edile o dell'artigianato edile o dal contratto collettivo nazionale sottoscritto da Aniem-Anier-Confimi. Negli accordi è stabilito che debba essere inserita l'informativa - riportata in allegato agli stessi - che riguarda il contributo contrattuale inserendola nella busta paga di gennaio (o in quella di febbraio se il datore di lavoro non avesse fatto in tempo). Per i lavoratori assunti dopo gennaio 2018 l'informativa deve essere inserita nella prima busta paga utile. La diffusione ai lavoratori di tale documento deve inoltre avvenire in occasione della certificazione unica che viene rilasciata dal datore di lavoro, ogni anno, per le retribuzioni erogate nell'anno precedente.

Le parti hanno, infine, concordato di inserire nei vari Ccnl interessati una specifica clausola che impegna le aziende a dare ai lavoratori, nel testo della lettera di assunzione, una adeguata informativa sul contributo contrattuale dovuto dall'azienda al Fondo. Oltre a tale contributo, il dipendente può decidere liberamente di versare il contributo percentuale indicato dal proprio Ccnl e in tal caso il datore deve versare un importo di pari percentuale.

L'accordo di gennaio stabilisce, tra l'altro, che le Casse edili debbano portare a conoscenza di tutte le imprese associate questa documentazione informativa e, inoltre, in linea con quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, debbano

anche procedere alla trasmissione a Prevedi dei numeri di telefono cellulare e delle e-mail dei lavoratori e delle imprese iscritte affinché il fondo possa utilizzarli per le proprie comunicazioni ufficiali.

L'accordo stabilisce, infine, la collaborazione tra le Casse edili e Prevedi per la divulgazione, ai lavoratori che ne dovessero fare richiesta, delle comunicazioni informative diramate dal fondo pensionistico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso: 8%